



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore
Generale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U

N. 0006931

del 15/05/2019



Gestione WEB

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Sezione

Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

All'Ufficio Bilancio

Al Centro Servizi per il coordinamento delle attività a supporto della Ricerca

Al Centro Servizi Patrimonio e Infrastrutture

Al Sig. Massimiliano CERRONE

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 67/2019 del 16/04/2019 – Allegato N al Verbale n. 03/2019 concernente: Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Dott.ssa Maria SICLARI



Delibera n. 67/2019

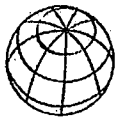
Allegato N al Verbale n. 03/2019

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lettera e) del su citato Statuto, il quale prevede che: Specificatamente l'INGV (omissis) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche in cooperazione con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;
- TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Ferrara e l'INGV considerano di fondamentale importanza la presenza delle Sedi INGV nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata, svolta dall'INGV, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- VALUTATA, dunque, l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara;
- CONSIDERATO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata alla diffusione della cultura scientifica e alla formazione professionale nei settori di competenza, anche mediante la

51



partecipazione di studenti universitari alle attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;

- VISTO il parere favorevole del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 16/04/2019

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Carlo Doglioni

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore prof Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10/10/1960, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito detto INGV), con sede in Roma alla Via di Vigna Murata 605, p.iva 06838821004, in persona del suo Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre il 25/01/1957 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____

Premesso che

- l'INGV è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, in particolare l'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- l'INGV, è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- le origini dell'INGV coincidono con le origini della ricerca geofisica e vulcanologica in Italia;
- l'INGV rappresenta il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo, e, fin dalla sua nascita, ha sviluppato importanti sinergie di ricerca su tutte le linee che caratterizzavano gli istituti che vi erano confluiti;
- in particolare, l'INGV ha fortemente sviluppato la ricerca italiana nei seguenti ambiti: in sismologia, in vulcanologia, in geochimica, in geotermia, in geomagnetismo, in aeronomia, in climatologia e in oceanografia;
- l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica, anche a livello mondiale, promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera a) "*... (omissis) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra: - il rilevamento sistematico, mediante reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida, la conduzione di specifici laboratori, le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione di processi naturali della Terra, la raccolta e l'analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra;*";
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all'art. 2 comma 2 lettera e) "*... (omissis) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche con università e istituti di alta formazione in Italia e all'estero;*";
- le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- l'Università e l'INGV considerano di fondamentale importanza la presenza delle Sedi INGV nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata, svolta dall'INGV, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- l'INGV s'impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

81

- è interesse per l'Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge in gran parte con gli strumenti messi a disposizione dall'INGV;
- l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018, disciplina le "Sedi distaccate" dell'INGV;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e di rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori, sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- l'INGV considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- è in corso, da tempo, e con reciproca soddisfazione una specifica collaborazione scientifica tra le Parti, nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze della Terra e del Mare;
- l'Università e l'INGV ritengono importante utilizzare in maniera coordinata le proprie strutture per promuovere e organizzare convegni scientifici nel campo della _____, nonché sui temi di sviluppo tecnologico pertinenti a tali settori e corsi, riunioni per l'aggiornamento e la formazione del personale delle proprie Amministrazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1 - L'Università ospita la locale Sede dell'INGV (nel seguito detta Sede) presso il proprio Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra (nel seguito detto Dipartimento).

1.2 - I locali che il Dipartimento mette a disposizione della predetta Sede sono collocati presso gli edifici denominati "Corpo C", "Corpo G", "Corpo H" del Polo Scientifico Tecnologico dell'Università, sito in Via Saragat 1, Ferrara, di cui all'allegato 1.

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, per quanto riguarda l'INGV, al Presidente ovvero ad un suo delegato.

2.2 - I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sede sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INGV, sentito il Direttore del Dipartimento, in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Responsabile della Sede nominato.

ART. 4

4.1 - Il Responsabile della Sede comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INGV che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INGV, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione all'INGV, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5

5.1 - L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Responsabile della Sede e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali, previsti nell'allegato 2.

st g

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente all'INGV l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso, previsti negli allegati 2 e 3.

5.3 - L'utilizzo, da parte dell'INGV e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede dell'INGV e del Dipartimento, previo accordo tra i Direttori.

5.5 - Ove nello sviluppo dei propri programmi, l'INGV ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.6 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.7 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per le attrezzature e i locali di cui agli allegati n. 2 e 3. L'INGV garantisce la copertura assicurativa per i rischi d'incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

5.8 - L'Università cura, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede dell'INGV.

5.9 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INGV, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Responsabile della Sede con la richiesta del loro adempimento all'Università competente, ex art. 18, comma 3, D. Lgs. n. 81/08 ed eventuali successive modificazioni.

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al successivo art. 12.7.

ART. 6

6.1 - Il Responsabile della Sede provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INGV.

6.2 - Il Responsabile della Sede e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori comuni.

ART. 7

7.1 - Al fine di promuovere e organizzare convegni scientifici di comune interesse, conferenze e attività di formazione, l'Università mette a disposizione dell'INGV, per le proprie iniziative scientifiche e istituzionali, i locali presenti nelle proprie strutture al di fuori del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, elencati nell'allegato n. 6, per 45 giorni all'anno, compatibilmente con gli altri impegni dell'Università. I locali messi a disposizione dell'INGV dovranno essere a norma con le disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.

7.2 - L'INGV s'impegna a favorire la partecipazione gratuita di docenti, ricercatori, studenti, borsisti, dottorandi e assegnisti alle proprie iniziative scientifiche pubbliche organizzate nei locali di cui all'predetto art. 7.1.

7.3 - Le attività dovranno essere approvate e finanziate, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi Direttivi.

7.4 Per il supporto delle attività sopra menzionate, l'INGV mette a disposizione le attrezzature tecniche e i servizi tecnici e, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Responsabile della Sede, consente al personale dell'Università impegnato nelle attività di cui al punto

7.3, l'uso delle proprie attrezzature tecniche e dei propri servizi tecnici installati per lo svolgimento di tali attività.

7.5 - L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze, consente al personale dell'INGV, impegnato nelle attività di cui al punto 7.3, l'uso dei locali, delle attrezzature multimediali e degli arredi di proprietà dell'Università situati nei locali considerati.

ART. 8

8.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INGV i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 3 e n. 4. Eventuali variazioni agli Allegati n. 3 e n. 4 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede dell'INGV e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

L'eventuale rimborso delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Ferrara per le attività di cui al precedente articolo 7 e per gli adempimenti comuni in materia d'igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni, sarà oggetto di appositi protocolli aggiuntivi che dovranno essere stipulati per iscritto, una volta accertata la disponibilità finanziaria da parte dell'INGV.

8.2 - I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INGV.

ART. 9

9.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 8.2, è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INGV e comunicato dal Responsabile della Sede al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

9.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INGV o potranno essere detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INGV medesimo.

9.3 - L'INGV assicura, in ogni caso, previa verifica della disponibilità finanziaria, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo.

9.4 - Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati, previa verifica della disponibilità finanziaria, con il contributo economico dell'INGV, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

ART. 10

10.1 - L'Università prende atto che l'INGV svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sede.

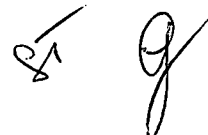
10.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Responsabile della Sede al Direttore del Dipartimento.

10.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INGV con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

ART. 11

11.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INGV possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e dell'attività didattica afferente al Dipartimento, l'INGV potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INGV, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INGV.

11.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.



11.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INGV, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

11.4 - L'INGV prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D. Lgs. n. 19/99 e dal D. Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

11.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sede dell'INGV a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa autorizzazione del Responsabile della Sede e con il consenso dell'interessato.

11.6 – Il personale di ricerca dell'INGV, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

Può altresì far parte dei collegi di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca. La congruità del curriculum scientifico o professionale del personale di ricerca dell'INGV chiamato all'attività didattica verrà valutata congiuntamente dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile della Sede dell'INGV.

Gli Statuti universitari, ove non già previsto, determinano al riguardo, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INGV possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

11.7 - Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INGV e ai ricercatori dell'INGV di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

11.8– Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

ART. 12

12.1 - L'INGV individua nel _____ il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Direttore del Dipartimento, delegato del Magnifico Rettore.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INGV, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

12.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

12.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INGV, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali

successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento, sarà compito dell'INGV assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INGV o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INGV, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Relativamente al predetto personale, sarà cura dell'Università effettuare la sorveglianza sanitaria ed eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge. A tal fine, sarà cura dell'Università richiedere all'INGV l'elenco dei rischi derivanti dalle attività proprie dell'INGV.

12.4 - Per il personale universitario del Dipartimento associato all'attività di ricerca dell'INGV con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, ai sensi del precedente art. 11, gli adempimenti posti dal D. Lgs. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni a carico del datore di lavoro, verranno assicurati dall'Università anche per le attività svolte presso Strutture dell'INGV o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INGV.

Relativamente al predetto personale, l'Università s'impegna a trasmettere all'INGV la documentazione di radioprotezione (classificazione di radioprotezione, giudizio idoneità, attestazione di avvenuta formazione, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge.

12.5 - L'INGV è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INGV che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

12.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INGV, messi a disposizione del personale associato operante anche in altri Dipartimenti dell'Università, utilizzati, previa autorizzazione del Responsabile della Sede, in locali non assegnati in uso alla Sede, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INGV assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

L'Università si impegna a trasmettere all'INGV la documentazione di avvenuta formazione, informazione e addestramento sui rischi derivanti dall'utilizzo delle macchine, attrezzature, prototipi o altre strumentazioni.

12.7 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Responsabile della Sede concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

12.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INGV, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.



L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INGV attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Responsabile della Sede INGV s'impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento segnalerà entro 10 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Responsabile della Sede INGV sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INGV.

ART. 13

13.1 - L'INGV e l'Università s'impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INGV ai sensi del precedente articolo 11 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università, sia l'associazione all'INGV in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 14

14.1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge, in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università di Ferrara e l'INGV possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

ART. 15

15.1 - Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, recepito con D. lgs. 101/2018, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo sia elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dal predetto decreto Legislativo.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 16

16.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INGV e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 17

17.1 - La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

17.2 - L'Università e l'INGV danno concordemente atto che dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono da intendersi risolte anticipatamente le seguenti tre convenzioni:

- Convenzione sottoscritta, in data 23/12/2010, Repertorio N. 1/2011, protocollo N. 8 del 03/01/2011, tra Università e INGV con scadenza prevista il 22/12/2017 avente ad oggetto "Convenzione per disciplinare l'ospitalità della locale Sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INGV, presso il Dipartimento di Fisica";
- Convenzione sottoscritta, in data 11/06/2014, Repertorio N. 900/2014, protocollo N. 15283 del 11/06/2014, tra Università e INGV con scadenza prevista il 22/12/2017 avente ad oggetto "Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INGV e l'Università di Ferrara per l'utilizzo del laboratorio LARIX presso il Dipartimento di Fisica";
- Convenzione sottoscritta, in data 09/12/2014, Repertorio N. 2244/2014, protocollo N. 32596 del 09/12/2014, tra Università e INGV con scadenza prevista il 22/12/2017 avente ad oggetto "Protocollo aggiuntivo alla convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INGV e l'Università di Ferrara per l'utilizzo della sede di IUSS-Ferrara 1391".

ART. 18

18.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

81 